

# dossier

XIX Legislatura

Ottobre 2024

Schema di decreto legislativo  
recante disposizioni integrative e  
correttive ai decreti legislativi 5  
agosto 2022, nn. 134, 135, 136

Atto del Governo n. 199



## SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 191



## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 264

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135</i> ) .....	2
Articolo 3 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136</i> ) .....	4
Articolo 4 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	10



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	199	
<b>Titolo breve:</b>	Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e articoli 1 e 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissione competente:</b>	Commissioni riunite <b>9<sup>a</sup></b> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e <b>10<sup>a</sup></b> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede <i>consultiva</i> <b>4<sup>a</sup></b> (Politiche dell'Unione europea) e <b>5<sup>a</sup></b> (Bilancio) in sede <i>osservazioni</i>	Commissioni riunite <b>XII</b> (Affari sociali) e <b>XIII</b> (Agricoltura) ( <i>assegnazione primaria</i> ) <b>V</b> Bilancio e Tesoro ( <i>deliberazione di rilievi</i> ) <b>XIV</b> Politiche dell'Unione Europea ( <i>esame per i profili di compatibilità normativa UE</i> )

---

### PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, concernente “*procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con legge di delegazione europea*”, è finalizzato ad introdurre disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi nn. 134, 135 e 136 del 2022, emanati in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020).

I decreti legislativi oggetto dello schema di correttivo proposto sono stati emanati per conformare la normativa nazionale alla normativa eurounitaria di cui al Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale – “*Animal Health Law*” (da ora AHL).

Il regolamento AHL, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021, ha fornito un quadro giuridico generale e ha dettato principi armonizzati per tutto il settore della sanità animale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea (circa 50 atti normativi) alla luce della strategia dell'Unione in materia di sanità animale 2007- 2013 “Prevenire è meglio che curare”, che tiene conto, nell'ottica “*One Health*”, del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.

### Articolo 1

#### *(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134)*

Il comma 1, integrando l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 134 del 2022, chiarisce che il proprietario è tenuto non solo a fornire le informazioni per l'identificazione dell'animale da compagnia ai fini della registrazione in SINAC (Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, sezione

della BDN – banca dati nazionale - dedicata appunto agli animali da compagnia), ma anche a comunicare le variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento.

Il comma 2, modificando l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 134 del 2022, estende l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 900 euro prevista per il soggetto obbligato all'identificazione dell'animale da compagnia ai fini della registrazione in SINAC agli inadempimenti dei nuovi obblighi di cui al comma precedente.

Il comma 3, modificando l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 134 del 2022, corregge il riferimento alla definizione di manuale operativo prevista all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, individuandolo correttamente nella lettera q) anziché – come finora – erroneamente nella lettera r).

**La RT** afferma che le modifiche in esame chiariscono l'ambito di applicazione dell'articolo 16, comma 1, e la condotta sanzionata dall'articolo 20 e correggono un refuso dell'articolo 23, comma 3. Pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia che l'aggiornamento delle informazioni necessarie all'identificazione dell'animale da compagnia è a carico dell'operatore e che le relative operazioni sono comprese nella gestione ordinaria del Sistema I&R di cui al decreto legislativo n. 134 del 2022 attraverso il sistema informativo dedicato (SINAC) in uso sul Portale dei sistemi informativi Vetinfo.it con le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per la Banca Dati Nazionale (BDN). Conferma che l'aumento del numero delle registrazioni può essere assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, atteso che si prevede l'aggiornamento delle informazioni relative agli animali da compagnia presso il SINAC, andrebbe fornita una quantificazione dell'aumento del numero di registrazioni annue in modo da dimostrare la possibilità di sostenerlo a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come asserito dalla RT e implicitamente richiesto dalla clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, la cui effettiva applicabilità andrebbe sul punto adeguatamente supportata da elementi di chiarimento.

## **Articolo 2**

### ***(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135)***

Il comma 1, sostituendo la lettera a) dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 135 del 2022, modifica la definizione di specie selvatica, individuata nella specie di animali dei quali esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà (finora specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi è giunta per l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo).

Il comma 2 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 3, del decreto legislativo n. 135 del 2022:

- la lettera *a*) corregge il tenore letterale del comma 1 (recante il divieto di importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale), chiarendo che la disposizione riguarda

“esemplari vivi”, cioè singoli animali, e non più “animali vivi” e che gli ibridi sono incroci tra tali esemplari e quelli di altre specie selvatiche o domestiche;

- la lettera b) corregge un errato riferimento a una data.

Il comma 3 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 135 del 2022:

- la lettera a) corregge il medesimo errato riferimento a una data di cui sopra;
- la lettera b), modificando la lettera d), chiarisce che la deroga al divieto di detenzione di animali pericolosi si applica alle strutture escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 73 del 2005 con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministeri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto, limitatamente agli animali pericolosi approvati per l'esposizione (pertanto non si applica alle mostre faunistiche permanenti, alle quali appunto si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 73 del 2005, nello specifico l'articolo 2, comma 2, ma anche quelle relative all'identificazione e registrazione di animali e stabilimenti di cui al decreto legislativo n. 134 del 2022 e al relativo manuale operativo di funzionamento del Sistema I&R, adottato con successivo decreto del Ministero della salute 7 marzo 2023. L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 73 del 2005 prevede i criteri e le condizioni in base alle quali le mostre faunistiche possono essere escluse dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo relativo alle autorizzazioni dei giardini zoologici per le quali sono previste misure e condizioni più restrittive).

Il comma 4, sostituendo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 135 del 2022, autorizza i circhi, le mostre faunistiche viaggianti e le mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 73 del 2005, a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli stessi, purché siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli esemplari. È fatto divieto a circhi, mostre faunistiche viaggianti e mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento, di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (il presente comma prevede quindi un periodo transitorio per le mostre faunistiche aperte per meno di sette giorni che già detengono animali pericolosi e che siano sprovviste del provvedimento di esclusione di cui di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 73 del 2005).

Il comma 5, intervenendo sull'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 135 del 2022, prevede che anche gli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g) (ovvero i rifugi per animali sequestrati o confiscati), originariamente esclusi, rientrino nel campo di applicazione del decreto del Ministro della salute di cui al comma 1 (dell'articolo 8), concernente la definizione delle caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza.

Il comma 6 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 13 del decreto legislativo n. 135 del 2022:

- la lettera a) precisa il campo di applicazione del comma 1 (che individua le tipologie di rifugi per animali presso i quali possono essere custoditi quelli sequestrati), limitandolo ai sequestri di animali effettuati a seguito di accertamenti di violazioni di disposizioni del decreto legislativo in argomento;
- la lettera b) stabilisce che i 10 giorni previsti per il trasferimento degli animali sequestrati, che non possono essere rilasciati in natura, dai Centri di recupero ad altri stabilimenti, decorrono dalla conclusione di eventuali trattamenti terapeutici funzionali al recupero dell'animale;

- la lettera c), modificando il comma 2, elimina il carattere penale o amministrativo del sequestro degli animali che possono in un secondo momento essere collocati in un rifugio o affidati per un periodo non superiore a 10 giorni a un altro stabilimento pubblico o privato;
- la lettera d) vieta di far riprodurre gli animali confiscati per qualsiasi motivo (finora tale divieto è disposto soltanto in relazione a quelli confiscati per violazioni di norme del decreto legislativo n. 135).

Il comma 7, integrando l'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135 del 2022, prevede che anche le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, si applichino alle specie elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 (la R. III. chiarisce che la modifica è necessaria per rendere pienamente operativo il divieto di detenzione di esemplari di specie pericolose elencate nell'Allegato A citato, nelle more della redazione dell'elenco aggiornato, da adottare con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 135 del 2022).

**La RT** afferma che si tratta di disposizioni finalizzate a integrare definizioni e correggere e integrare riferimenti normativi. Pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, in relazione al comma 5, si osserva che l'estensione del campo di applicazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro della salute, concernente la definizione delle caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza, ai rifugi per animali sequestrati o confiscati, fra i quali verosimilmente potrebbero rientrare anche strutture afferenti a enti pubblici (o comunque finanziate da tali enti per la prestazione svolta), appare suscettibile di determinare maggiori oneri correlati agli eventuali interventi di adeguamento strutturale, funzionale e di biosicurezza, in relazione ai quali andrebbe dimostrata l'effettiva applicabilità della clausola generale d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 4.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

### **Articolo 3**

#### ***(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo n. 136 del 2022:

- la lettera a), modificando il comma 7, integra la composizione dell'Unità centrale di crisi (UCC) con due ulteriori componenti, in rappresentanza rispettivamente delle altre due Direzione generali che, unitamente alla Direzione generale della sanità animale, costituiscono il Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*One Health*), e dei rapporti internazionali;
- la lettera b), sostituendo il comma 11, stabilisce che i Gruppi operativi degli esperti di cui al comma 3, lettera c), sono composti da:
  - a) un esperto con comprovata conoscenza del patogeno nella specie o nel gruppo di specie selvatiche di volta in volta interessato designato dai direttori dei centri di riferimento nazionale o dei laboratori nazionali di riferimento o dei laboratori ufficiali competenti per le malattie infettive e diffuse degli animali oggetto dell'emergenza;
  - b) un epidemiologo esperto nella relazione ospite-patogeno di interesse designato dal direttore del Centro di Riferenza Nazionale per l'Epidemiologia veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»;

- c) un esperto di statistica, *data entry* e reportistica e analisi dei dati dell'area biologica sanitaria designato dall'Istituto Superiore di sanità;
- d) un esperto di ecologia della specie o del gruppo di specie coinvolte nell'infezione di interesse designato dal Direttore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali;
- e) due dirigenti sanitari veterinari dell'ufficio competente per la sanità animale di cui uno con funzione di coordinatore e un altro di segretario indicati dal CVO (*Chief Veterinary Officer*);
- la lettera c), inserendo il comma 11-*bis*, prevede che la composizione di ciascun gruppo di cui al comma 3, lettera c), possa essere integrata, su indicazione dello stesso, dal CVO, con ulteriori componenti individuati tra gli esperti appartenenti agli Istituti zooprofilattici sperimentali, all'Istituto superiore di sanità, agli Istituti di Ricerca e delle Università in possesso di competenze in modellistica ecologica e sistemi informativi geografici (GIS) integrati con l'uso dell'habitat e dello spazio delle specie ospite di interesse.

Il comma 2 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 6 del decreto legislativo n. 136 del 2022:

- la lettera a) corregge un refuso al comma 7;
- la lettera b), aggiungendo il comma 7-*bis*, stabilisce che le aziende sanitarie locali assicurano che sia garantito un tempestivo e costante scambio di informazioni inerenti ai sospetti e ai casi confermati di malattie trasmissibili dall'uomo agli animali e dagli animali all'uomo tra i servizi e le strutture competenti della propria organizzazione.

Il comma 3, modificando l'articolo 8 del decreto legislativo n. 136 del 2022, corregge dei meri errori materiali.

Il comma 4, integrando l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 136, limita l'invio al Ministero della salute di notifiche di esiti analitici relativi a sospetti o a conferme di malattie animali solo a quelle più rilevanti, elencate di categoria A, e alla rabbia.

Il comma 5, inserendo la lettera c-*bis*), nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 136 del 2022, prevede che un decreto del Ministro della salute puntualizzi i compiti, i requisiti e le responsabilità dei veterinari individuati al comma 1 per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale di cui al presente articolo.

Il comma 6 modifica i commi 7 e 8 dell'articolo 13 e sopprimendo la specifica delle malattie di categoria D ed E<sup>1</sup> estende le competenze del Ministero sul potere di adozione dei piani nazionali di sorveglianza. Tramite analogo intervento di soppressione della limitazione alle malattie elencate di categoria B, C<sup>2</sup> e D, consente alle regioni e Province autonome di adottare programmi regionali di sorveglianza per tutte le malattie elencate<sup>3</sup> previa approvazione del Ministero della salute.

---

<sup>1</sup> Per «malattia di categoria D» si intende: una malattia elencata per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell'Unione europea o dei movimenti tra Stati membri, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882; per «malattia di categoria E» si intende: una malattia elencata per la quale è necessaria la sorveglianza all'interno dell'Unione europea, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;

<sup>2</sup> Per «malattia di categoria B» si intende: una malattia elencata che deve essere controllata in tutti gli Stati membri con l'obiettivo di eradicarla in tutta l'Unione europea, come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882; per «malattia di categoria C» si intende: una malattia elencata che è rilevante per alcuni Stati membri e per la quale sono necessarie misure per impedirne la diffusione in parti dell'Unione europea che sono ufficialmente indenni da malattia o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata in questione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;

<sup>3</sup> Per «malattie elencate» si intendono le malattie elencate conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Ue 2016/429 e malattie individuate con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 2 (per malattie che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e alle quali sono applicabili le misure di prevenzione e controllo di cui al regolamento). La norma citata del reg. 2016/429 include: i) afta epizootica; ii) peste suina classica; iii) peste suina africana; iv) influenza aviaria ad

I commi 7, 8 (lettere a) e b)) e 9 integrano i riferimenti normativi al regolamento (UE) 2016/429 e ai relativi regolamenti di attuazione con quelli agli articoli dei medesimi regolamenti che sono relativi agli animali selvatici, puntualizzando compiti già previsti dal medesimo regolamento a carico delle ASL territorialmente competenti.

Il comma 8, lettera c), apporta una modifica al comma 4 dell'articolo 19 per esigenze di coordinamento con la disposizione di cui alla successiva lettera d).

Il comma 8, lettera d), inserendo il comma 4-*bis* nell'articolo 19, dispone che se i focolai sono confermati in territori appartenenti a più regioni, i provvedimenti per l'applicazione delle misure individuate nell'ambito dell'Unità centrale di crisi sono adottati dal Ministero della salute in funzione della gravità e dell'estensione geografica dell'epidemia (attualmente sono comunque di competenza regionale).

Il comma 8, lettera e), modificando il comma 7, corregge un errato riferimento all'articolo 4 della legge n. 218 del 1988, inserendo quello corretto all'articolo 2.

Il comma 10, inserendo il comma 1-*bis* nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 136 del 2022, consente alle ASL di concedere le deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, previa delega da parte delle competenti regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che ne danno tempestiva comunicazione al Ministero della salute per il tramite del responsabile dei servizi veterinari (RSV). Le aziende sanitarie locali informano tempestivamente le regioni competenti che a loro volta informano il Ministero della salute con le modalità da questo stabilite. Conseguentemente integra il comma 2 per inserire il riferimento al suddetto, nuovo comma 1-*bis*.

Il comma 11, modificando l'articolo 32 del decreto legislativo n. 136 del 2022, prevede l'abrogazione espressa di alcuni decreti regolamentari interministeriali relativi all'adozione di piani di eradicazione e sorveglianza per alcune malattie attualmente adottati alla luce del decreto legislativo n. 136 del 2022 con decreti non regolamentari (che non possono però prevederne l'abrogazione per la loro posizione inferiore nella gerarchia delle fonti). Inoltre, sostituendo la lettera a) del comma 3, stabilisce che l'indennità a favore degli operatori è riconosciuta quando l'abbattimento degli animali è disposto dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 61, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) 2016/429 in caso di focolaio per le malattie di categoria A<sup>4</sup> ed emergenti e per quelle di categoria B e C di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, per le quali sono adottati programmi di eradicazione nazionali in conformità all'articolo 13 del decreto legislativo n. 136 del 2022. Stabilisce poi che l'indennità di cui al comma 4 viene corrisposta agli operatori anche per gli animali abbattuti in caso di focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) bovine o ovicaprine e per gli animali abbattuti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformità al regolamento (CE) 2160/2003 (la R. III. ricorda che la norma si rende necessaria in quanto le EST e le salmonelle di cui al Regolamento (CE)2160/2003 (*Salmonella enteritidis* e *Salmonella thyphimurium*) non sono elencate e classificate).

Aggiungendo poi il comma 10-*bis* esclude dal campo di applicazione dell'articolo 32 del d.lgs. 136/2022 i casi in cui l'abbattimento ed eliminazione o macellazione degli animali che potrebbero essere contaminati o contribuire alla diffusione della malattia (di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/429) sia prevista nei programmi di sorveglianza facoltativi adottati, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo n. 136, dalle regioni o province autonome.

---

alta patogenicità; v) peste equina; e le malattie elencate di cui all'elenco nell'allegato II. L'allegato II al reg.2016/429 a sua volta elenca 39 ulteriori malattie.

<sup>4</sup> Per «malattia di categoria A» si intende: una malattia elencata che normalmente non si manifesta nell'Unione europea e per la quale devono essere adottate misure di eradicazione immediata non appena viene rilevata, come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882.

Il comma 12, inserendo il comma 2-*bis* nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 136 del 2022, permette ai veterinari incaricati di cui all'articolo 11 di svolgere le attività previste dal medesimo articolo 11 (inserendo i dati e le informazioni relative all'attività di sorveglianza nel sistema informativo per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio ClassyFarm.it) per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale fino al 30 giugno 2025.

**La RT**, in relazione all'integrazione della composizione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (organo collegiale di supporto al Ministero della salute), fa presente che rimane fermo quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 136 del 2022, ai sensi del quale ai componenti del Centro nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Per quanto attiene alla composizione dei Gruppi di esperti la RT evidenzia che la norma si propone che i rappresentanti designati dagli Enti tecnico-scientifici elencati siano individuati non solo sulla base del criterio della rappresentatività, ma anche della specifica competenza tecnica. Ciò anche alla luce dell'esperienza maturata nella gestione della recente emergenza legata all'epidemia di Peste suina africana (PSA).

In relazione al comma 2, lettera b), la RT fa presente che già le ASL svolgono ordinariamente attività di vigilanza. Pertanto, il tempestivo e costante scambio di informazioni inerente ai casi sospetti e ai casi confermati di malattie trasmissibili dall'uomo agli animali e dagli animali all'uomo è assicurato dalle stesse con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, e 4 sono finalizzate a chiarire ambiti di applicazione delle disposizioni oggetto di modificazione e a correggere errori e refusi del testo. Pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 5 la RT rappresenta che i veterinari ivi richiamati hanno il ruolo di tramite per l'inserimento nel sistema informativo Classyfarm.it del Ministero della salute, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 136 del 2022, delle informazioni e dei dati raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza e delle visite di sanità animali oggetto degli obblighi previsti a carico degli operatori dagli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/429. La modifica prevista non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'integrazione proposta in merito al campo di applicazione del DM previsto all'articolo 11, comma 3, è finalizzata solo a meglio chiarire i compiti, i requisiti e le responsabilità dei veterinari individuati al comma 1 del medesimo articolo.

In relazione al comma 6 la RT precisa che, nella versione originaria delle norme modificate, per errore, non erano stati inseriti i corretti riferimenti alle categorie delle malattie elencate. Richiama poi il fatto che le disposizioni coinvolte riguardano la definizione e l'attuazione dei Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie, concernendo l'attività di predisposizione svolta dal Ministero della salute e dalle regioni e PA e quella di attuazione demandata alle ASL territorialmente competenti. Tali attività non prevedono oneri finanziari ulteriori in quanto hanno già un'adeguata copertura

finanziaria attraverso gli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale. Il DPCM 12 gennaio 2017 concernente la definizione e aggiornamento dei LEA, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, all'Allegato 1, aree di intervento D5-D6, include infatti i programmi regionali e nazionali di sorveglianza e di eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali tra i LEA.

Inoltre, sui Capitoli n. 5390 e 5391 è assicurato, ove previsto per spese esigibili, il cofinanziamento UE che alimenta la contabilità speciale n. 5965 nell'ambito del sistema IGRUE dello stato di previsione del Ministero della salute.

Posto che le disposizioni contenute nei commi da 7 a 10 sono finalizzate a chiarire ambiti di applicazione delle disposizioni oggetto di modificazione e a correggere errori e refusi del testo, la RT sottolinea poi che le ASL, in relazione alla previsione di cui al comma 10, esplicheranno l'attività di concessione delle deroghe a invarianza di oneri finanziari. Ciò in quanto anche in vigore dell'originaria disposizione per cui il provvedimento di concessione delle deroghe era adottato dal Ministero della salute, l'attività propedeutica di ispezione e valutazione delle condizioni per la concessione delle deroghe era comunque effettuata dai servizi veterinari delle ASL. Pertanto, le previsioni in argomento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche introdotte dal comma 11, lettera a), sono finalizzate ad abrogare espressamente i decreti di natura regolamentare adottati in attuazione di norme vigenti prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE)2016/429. Tali decreti sono di fatto abrogati e sostituiti dai decreti di natura non regolamentare adottati in attuazione del d.lgs. n. 136 del 2022 che ha conformato la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429. Stante la natura non regolamentare dei decreti adottati in attuazione del d.lgs. n. 136 del 2022 non si è potuto provvedere ad un'abrogazione espressa che però risulta necessaria per non ingenerare dubbi applicativi.

Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene alla previsione per cui l'indennità a favore degli operatori è riconosciuta quando l'abbattimento degli animali è disposto dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 61, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) 2016/429 in caso di focolaio per le malattie di categoria A ed emergenti e per quelle di categoria B e C di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, per le quali sono adottati programmi di eradicazione nazionali in conformità all'articolo 13 del d.lgs. n. 136, la RT afferma che non amplia il campo di applicazione della legge n. 218 del 1988, ma ne chiarisce la delimitazione e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In questo senso le integrazioni sono funzionali a chiarire che l'indennità non è riconosciuta ai sensi della legge n. 218 del 1998 e che, quindi, non può essere coperta con le risorse ivi previste, nei casi in cui la misura dell'abbattimento è disposta dalle autorità competenti locali sulla base di programmi di sorveglianza facoltativi adottati in autonomia da talune regioni o province autonome.

Si dispone poi, come già previsto prima dell'adozione del decreto legislativo n. 136 del 2022, e in conformità al campo di applicazione del regolamento (UE)2016/429, che

l'indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 218 del 1988 è riconosciuta anche in caso di abbattimenti per focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine, oltre che per quelli previsti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformità al regolamento (CE) 2160/2003.

Sul punto la RT precisa che ciò non implica un ampliamento dell'ambito di applicazione in quanto la TSE e le salmonelle sono malattie che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per le quali anche in vigenza del regolamento di polizia veterinaria DPR 320/1954, abrogato dal decreto legislativo n. 136 del 2022, è sempre stata riconosciuta l'indennità per abbattimento.

Dopo aver ribadito il contenuto del nuovo comma 10-*bis* la RT rappresenta che esso è funzionale a chiarire che, in caso di programmi facoltativi di sorveglianza adottati dalle regioni e province autonome, gli eventuali abbattimenti di animali disposti non rientrano nel campo di applicazione della legge n. 218 del 1988, e pertanto le eventuali indennità stabilite dai programmi regionali non sono a carico delle risorse previste dalla medesima legge ma devono essere finanziati con le risorse delle regioni e province autonome che devono prevederle all'atto dell'adozione del programma regionale.

Pertanto, in forza della predetta modifica non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma solo una diversa ripartizione degli stessi tra lo Stato e le regioni.

Il complesso delle modifiche di cui al comma 11 è pertanto finalizzato soltanto a chiarire e meglio definire il campo di applicazione dell'originaria modifica introdotta all'articolo 2, comma 4, della legge n. 218 del 1988 dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 136 del 2022 e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, la copertura finanziaria dell'indennità di abbattimento di cui alla legge n. 218 del 1988 è assicurata con le risorse già previste dall'articolo 3 della stessa legge e che gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.

Per tali indennità il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga alle procedure previste dalla legge n. 833 del 1978, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

Le disposizioni in argomento non comportano, quindi, maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 12, infine, la RT ricorda che l'articolo 33, comma 2, prevede che, in vista della piena operatività delle previsioni relative al veterinario aziendale, i veterinari incaricati potessero operare per un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Tale termine è scaduto il 12 ottobre 2023. Ad oggi, il numero dei veterinari riconosciuti quali veterinari aziendali ai sensi del DM 7 dicembre 2017 non consente di assicurare la piena operatività del sistema ClassyFarm.it, che è fondamentale per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio, ma anche per la raccolta e messa disposizione agli Enti pagatori delle informazioni utili all'erogazione dei contributi per il sostegno agli operatori nell'ambito della politica agricola comune

(PAC). Pertanto si è reso necessario reinserire la possibilità per gli operatori di incaricare formalmente veterinari debitamente formati per le finalità di cui all'articolo 11, fino al 30 giugno 2025. Entro tale termine il Ministero della salute monitorerà l'incremento del numero dei veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del DM del 2017 che prevede un sistema ad adesione volontaria.

La disposizione in argomento non comporta quindi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, in relazione al comma 6, si osserva che esso appare suscettibile di determinare un aumento dei programmi di sorveglianza per l'estensione ad altre malattie dei casi nei quali i programmi possono essere attivati, sia a livello nazionale che regionale. Sul punto la RT si limita a sottolineare l'esistenza di risorse già stanziare per la finalità della sorveglianza ed eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali, inserita tra i LEA nell'ambito della sanità animale. Pur riconoscendo che non si tratterebbe di attività qualitativamente differenti, sarebbe opportuno fornire un chiarimento circa l'entità del possibile aumento quantitativo delle attività sostenute, illustrando anche i margini di modulabilità delle risorse esistenti, onde poter verificare positivamente la capienza dei fondi citati dalla RT anche rispetto alle modifiche ora introdotte e conseguentemente la sostenibilità sul punto della clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 4.

In relazione alla disposizione del comma 11 riguardante il riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 218 del 1988 anche in caso di abbattimenti per focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine e per quelli previsti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformità al regolamento (CE) 2160/2003, la RT precisa che ciò non implica un ampliamento dell'ambito di applicazione del ristoro in quanto le TSE e le salmonelle sono malattie che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per le quali, anche in vigore del regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320 del 1954, abrogato dal decreto legislativo n. 136 del 2022, è sempre stata riconosciuta l'indennità per abbattimento. Andrebbe quindi confermato che l'intento della norma in esame sia di reintrodurre anche nell'ordinamento nazionale una norma ricognitiva del diritto all'indennità comunque riconosciuta in virtù del regolamento (UE) 2016/429 e di colmare una lacuna che si era creata per effetto dell'abrogazione disposta con il d.lgs. 136/2022 del citato DPR, senza però effetti sugli aventi diritto ai quali restava comunque riconosciuto il beneficio dell'indennità.

Non vi sono osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT.

#### **Articolo 4** ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

Il comma 1 dispone che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** ribadisce il contenuto della clausola d'invarianza finanziaria.

**Al riguardo**, si rinvia ai rilievi formulati in relazione ai precedenti articoli in ordine alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.